



N. 1020-A

Relazione orale
Relatore DREOSTO

ALLEGATO

TESTO PROPOSTO DALLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E DIFESA)

Comunicato alla Presidenza il 2 luglio 2024

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Modifiche alla legge 21 luglio 2016, n. 145, recante disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali

presentato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dal Ministro della difesa

di concerto con il Ministro dell'interno

con il Ministro della giustizia

e con il Ministro dell'economia e delle finanze

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 FEBBRAIO 2024

Disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 126-bis del Regolamento

ALLEGATO

EMENDAMENTI

esaminati dalla Commissione con indicazione del relativo esito procedurale

EMENDAMENTI**Art. 1****1.1**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, SPAGNOLLI

Respinto*Sopprimere l'articolo.***1.2**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, SPAGNOLLI

Respinto*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

- 1) sopprimere la lettera *a*);
- 2) alla lettera *b*), numero 1), sopprimere il capoverso 1.3);
- 3) alla lettera *c*), sopprimere i numeri 4) e 5);
- 4) sopprimere le lettere *d*) ed *e*).

1.3

ALFIERI, DELRIO, LA MARCA

Respinto*Al comma 1, lettera a) numero 2) capoverso «2.1», apportare le seguenti modificazioni:*

a) primo periodo, sostituire le parole: "di crisi o situazioni di emergenza" con le seguenti: "di grave crisi internazionale nella quale l'Italia sia coinvolta direttamente o in ragione della sua appartenenza ad una organizzazione internazionale";

b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Entro 90 giorni dall'approvazione degli atti di indirizzo, il Governo riferisce alle Camere sul permanere delle situazioni di grave crisi internazionale che hanno determinato l'effettivo impiego delle forze di cui al primo periodo."

1.4

ALFIERI, DELRIO, LA MARCA

Respinto

Al comma 1, lettera a) numero 2) capoverso «2.1», primo periodo, sostituire le parole: «di crisi o situazioni di emergenza» con le seguenti: «di grave crisi internazionale nella quale l'Italia sia coinvolta direttamente o in ragione della sua appartenenza ad una organizzazione internazionale».

1.5

ALFIERI, DELRIO, LA MARCA

Respinto

Al comma 1, lettera a) numero 2) capoverso «2.1», primo periodo, sopprimere le parole «o situazioni di emergenza».

1.6

ALFIERI, DELRIO, LA MARCA

Respinto

Al comma 1, lettera a) numero 2) capoverso «2.1», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nei casi in cui se ne ravvisi la necessità, può essere convocato il Consiglio supremo di difesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, per l'individuazione delle forze di cui al presente comma.».

1.7

ALFIERI, DELRIO, LA MARCA

Accolto

Al comma 1, lettera a) numero 2) capoverso «2.1», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Entro 90 giorni dall'approvazione degli atti di indirizzo, il Governo riferisce alle Camere sul permanere delle situazioni di crisi o di

emergenza che hanno determinato l'effettivo impiego delle forze di cui al primo periodo.».

1.8

MARTON, Ettore Antonio LICHERI

Accolto

Al comma 1, lettera a), numero 3), capoverso «3.», dopo le parole: «delle Camere», inserire le seguenti: «, di cui ai commi 2 e 2.1,».

1.9

ALFIERI, DELRIO, LA MARCA

Assorbito

Al comma 1, lettera a) numero 3), capoverso «3», dopo le parole «delle Camere» inserire le seguenti: «di cui al comma 2».

1.10

MARTON, Ettore Antonio LICHERI

Respinto

Al comma 1, lettera a), numero 4), capoverso «4», alle parole: «Per il finanziamento», premettere le seguenti: «Fino all'emanazione dei decreti di cui all'articolo 4, comma 6,».

1.11

DE ROSA

Accolto

Al comma 1, alla lettera a), sostituire il numero 5) con il seguente:

5) al comma 4-bis:

5.1) le parole: «all'emanazione dei decreti di cui al comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «all'adozione dei decreti di cui all'articolo 4, comma 6»;

5.2) dopo le parole «tenuto conto delle spese quantificate nelle relazioni tecniche», sono aggiunte le seguenti: «e delle anticipazioni già concesse ai sensi dell'articolo 4, comma 3-*bis*»;

Conseguentemente:

Alla lettera c), dopo il numero 2), inserire il seguente:

2-*bis*) dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-*bis*. Al fine di assicurare la tempestività dei pagamenti anteriormente alle deliberazioni di cui all'articolo 2, comma 1, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta del Ministero competente, possono essere disposte anticipazioni per la temporanea prosecuzione delle missioni in corso, nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) l'importo complessivo non supera il venticinque per cento della dotazione del fondo di cui al comma 1;

b) la percentuale dell'importo di cui alla lettera a) attribuibile a ciascuna amministrazione non supera la quota assegnata, nell'anno precedente, alla medesima amministrazione nel riparto del fondo di cui al comma 6;

c) si applicano i parametri di quantificazione previsti per l'anno precedente dalle relazioni tecniche di cui all'articolo 2, comma 2-*bis*, e all'articolo 3, comma 1-*bis*.»;

Conseguentemente:

*Alla lettera c), numero 4), sostituire le parole: «somme iscritte sul fondo di cui al presente articolo, tenuto conto delle spese quantificate nelle relazioni tecniche» con le seguenti: «somme iscritte sul fondo di cui al presente articolo, tenuto conto delle spese quantificate nelle relazioni tecniche e delle anticipazioni già concesse ai sensi del comma 3-*bis*».*

1.12

MARTON, Ettore Antonio LICHERI

Respinto

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 6)

1.13

MARTON, Ettore Antonio LICHERI

Respinto

Al comma 1, lettera c), numero 3), capoverso «4», alle parole: «Per la prosecuzione», premettere le seguenti: «Fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 6,».

1.14

MARTON, Ettore Antonio LICHERI

Respinto

Al comma 1, lettera c), sostituire il numero 5), con il seguente: «5) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Con propri decreti il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di approvazione degli atti di indirizzo di cui al comma 1 dell'articolo 3, è autorizzato a ripartire il fondo di cui al comma 1 per le finalità di cui agli articoli 2 e 3, conformemente alle deliberazioni di cui al medesimo articolo 2. Gli schemi dei decreti di cui al precedente periodo, corredati di relazione tecnica esplicativa, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che è reso entro venti giorni dall'assegnazione. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati.»

1.15

MARTON, Ettore Antonio LICHERI

Ritirato

Al comma 1, lettera e), numero 5, capoverso «6» dopo le parole: «medesimo articolo 2» inserire le seguenti: «fermo restando la verifica dei profili finanziari da parte delle Commissioni parlamentari»

1.100

IL GOVERNO

Accolto

a) al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente: c-bis) all'articolo 5:

1. al comma 1, dopo le parole «dei Paese interessati» sono inserite le seguenti: «ovvero nell'area di operazione non soggetta alla sovranità di alcuno Stato, individuata con le deliberazioni di cui all'articolo 2, comma 1, e con la relazione di cui all'articolo 3, comma 1,»

2. al comma 3, dopo le parole «dello stesso continente» sono inserite le seguenti: «o di continente prospiciente all'area di operazione non soggetta alla sovranità di alcuno Stato».

b) dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis) All'attuazione del comma 1, lettera c-bis), si provvede nell'ambito delle risorse del fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145.
